

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 3 maggio 2018, composta dai Magistrati:

Maurizio Graffeo	- Presidente
Ignazio Tozzo	- Consigliere - relatore
Gioacchino Alessandro	- Primo Referendario

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e, in particolare, l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 142/2016/INPR del 12 luglio 2016, avente ad oggetto: "Linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art.1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266 - rendiconto della gestione 2015";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 143/2016/INPR del 12 luglio 2016, avente ad oggetto: "Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali,



per l'attuazione dell'art.1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266 - bilancio di previsione 2016-2018";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 102/2017/INPR del 19 maggio 2017, avente ad oggetto: "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art.1, comi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n.266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni siciliani nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2016";

esaminate le relazioni compilate dall'Organo di revisione del Comune di Santa Ninfa sul rendiconto 2015 e 2016, pervenute a questa Sezione, tramite SIQUEL, e la successiva documentazione istruttoria;

viste le osservazioni formulate con nota prot. n. 71754908 del 23 marzo 2018 dal magistrato istruttore in sede di deferimento;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 163/2018/CONTR, con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza per pronunciarsi in ordine alle anzidette osservazioni;

esaminata la memoria del Comune di Santa Ninfa prot. n. 6769 del 27 aprile 2018, recante prot. CdC n. 003971 di pari data;

udito il relatore, consigliere Ignazio Tozzo;

uditi per il Comune di Santa Ninfa, giusta delega sindacale, la rag. Girolama Mauro, Responsabile dei servizi finanziari.

Si premette che l'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo - a carico degli Organi di revisione degli enti locali - di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione, affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-

finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, in forza del novellato quadro scaturito dalla legge costituzionale n.1 del 2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 243 del 2012.

La giurisprudenza costituzionale, anche alla luce dei successivi interventi legislativi in materia (da ultimo, sentenza n. 39 del 2014 che richiama altresì le precedenti n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), ne ha precisato contenuti e fondamento, affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello sui bilanci preventivi e sui rendiconti degli enti locali, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive da parte dell'ente, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.

Presupposto indefettibile per l'espletamento dei controlli demandati alla Sezione è l'esame dei contenuti della relazione sul rendiconto, la cui redazione e trasmissione sono previste, per legge, da parte dell'Organo di revisione dell'ente.

Con l'atto di deferimento indicato in premessa, il magistrato istruttore, dopo una disamina delle relazioni pervenute sul rendiconto 2015 e 2016, ha formulato una serie di osservazioni, evidenziando molteplici profili di criticità.

Al riguardo veniva trasmessa una memoria da parte dell'Ente, con nota prot. n. 6769 del 27 aprile 2018, contenente deduzioni in ordine alle osservazioni mosse.

Di seguito si riassumono i profili di criticità posti a base dell'odierno deferimento:

1. dubbi sull'attendibilità del risultato di amministrazione al 31.12.2015 (euro 2.530.6063,70) e al 31.12.2016 (euro 2.161.255,03), segnatamente sulla congruità del fondo contenzioso (quota accantonata nel rendiconto 2015: euro 40.500,00), verosimilmente quantificato in maniera forfettaria sulla base di mere informazioni qualitative del contenzioso ed in assenza di valutazione del rischio di soccombenza. Il fondo, che era stato ridotto rispetto a quanto accantonato in sede di bilancio (euro 60.000,00), ha subito un'ulteriore riduzione nell'esercizio 2016 (euro 31.700,00), a fronte dell'incremento del contenzioso passivo che al 2016 ammonta ad euro 116.440,00, come si desume dal punto n. 9 della nota del revisore, allegata al questionario 2016.



In memoria viene dedotto che con direttiva del segretario generale n.2/2016 è stato introdotto il registro del contenzioso, individuando competenze e responsabilità nell'effettuazione della stima del rischio di soccombenza, tenendo conto di quanto indicato nella deliberazione di questa Corte n. 26/PRSP del 19 gennaio 2016 in ordine alla metodologia di stima, che va operata tenendo conto del grado di maturazione del contenzioso passivo e dell'esito dei precedenti giudizi.

In particolare sono stati individuati dei coefficienti per la determinazione dell'accantonamento in relazione alla stima di potenziale soccombenza, con un aggiornamento annuale. Si è quindi proceduto alla mappatura del contenzioso pendente, all'applicazione dei relativi coefficienti di rischio di soccombenza alle singole controversie ed al monitoraggio periodico con aggiornamento in relazione agli esiti giudiziari.

Conclude il Comune che la riduzione dell'accantonamento è stata operata in ragione di alcune sentenze favorevoli, medio tempore intervenute, e dell'assenza di nuovi contenziosi, costituendo quindi il risultato di una valutazione ponderata.

Gli elementi cognitivi illustrati e i chiarimenti forniti sulla metodologia utilizzata e sulle ragioni della riduzione degli accantonamenti nell'esercizio 2016 sono idonei a superare il rilievo mosso.

2. Nel corso dell'esercizio 2015 il superamento di quattro parametri di deficitarietà di cui al D.M. del 18/02/2013:

- parametro 1: valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento (percentuale specifica 15,23%);
- parametro n. 2: volume dei residui attivi di nuova formazione, provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I° e III°, superiore al 42% dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I° e III° (percentuale specifica 56,68%);
- parametro n. 4: volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I° superiore al 40% rispetto agli impegni della medesima spesa corrente (percentuale specifica 50,10%);
- parametro n. 6: volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I°, II° e III° superiore al 39% per cento (percentuale specifica 45,24%).

Anche nell'esercizio finanziario 2016 le percentuali dei parametri sono superiori ai limiti con riferimento agli indicatori nn. 2, 3, 4 e 6.


L'Ente non fornisce alcun elemento esplicativo in ordine al contestato superamento dei parametri 1 e 2, che sostanzialmente risulta confermato.

Per quanto concerne il parametro 4 relativo al volume dei residui passivi, evidenzia che sull'ammontare complessivo dei residui passivi ha inciso significativamente la situazione della ATO TP 2 Belice Ambiente spa, dichiarata fallita nel dicembre 2016, a causa di oltre cento procedure di pignoramento presso terzi che hanno bloccato le somme che il Comune avrebbe dovuto pagare alla società per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti prestato e fatturato, oltre per l'accantonamento delle somme a garanzia della restituzione dell'anticipazione di liquidità concessa dalla Regione alla società d'ambito.

Asserisce quindi che, in assenza dei pignoramenti e degli accantonamenti, la cui mancata liquidazione è dovuta a cause esogene, lo stock dei residui passivi risulterebbe rispettoso del parametro normativamente fissato.

Per quanto concerne il parametro n.6 relativo alla spesa per il personale, di cui viene confermato lo sfioramento, l'Amministrazione espone in memoria che l'evoluzione della spesa sta seguendo un trend di riduzione, considerato che nell'ultimo triennio non sono state effettuate assunzioni ad alcun titolo, né stabilizzazioni di personale.

In adunanza, su specifica richiesta del magistrato istruttore circa la fondatezza di notizie di processi di stabilizzazione in corso, il rappresentante comunale riferisce che l'Ente si è attivato per avviare le procedure di stabilizzazione per il personale contrattista e per il personale ASU; spiega che ciò non determinerà il superamento del limite della spesa media del triennio 2011-2013, anche in considerazione del fatto che le spese per il personale contrattista a tempo determinato sono comunque già inserite in bilancio, in quanto già titolari di contratto di diritto privato. Il costo maggiore è, invece, rappresentato dal personale ASU, considerato che si fa ricorso alla norma regionale che prevede un contributo di 6 mila euro circa ad unità di personale ed il costo complessivo - per le 18 unità in forza all'Ente - che graverebbe sul bilancio, sarebbe di circa 123 mila euro annue, mentre non verranno intaccate le risorse assunzionali generate negli anni 2014 e 2015 per eventuale assorbimento di esuberanti di personale della ex provincia.



Il Collegio dichiara la sussistenza delle criticità rilevate, in quanto le parziali argomentazioni addotte per alcuni parametri non sono sufficienti a suffragare il rispetto dei criteri fissati dal D.M. del 18/2/2013.

Nel confermare le osservazioni mosse dal magistrato istruttore nel corso del contraddittorio in adunanza, manifesta forti perplessità sulla legittimità dell'avviato processo di stabilizzazione, in presenza, peraltro, del reiterato superamento del parametro n. 6.

Nel richiamare le disposizioni che disciplinano la materia, si rammenta, infatti, che, ai fini dell'individuazione del personale in esubero dei liberi Consorzi comunali da destinare alle procedure di mobilità obbligatoria, l'art.2 della L.R. 27/2016, dopo aver individuato i criteri di riduzione della dotazione organica delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali (come noto, in misura corrispondente alla spesa del personale di ruolo al 31 dicembre 2015 ridotta complessivamente del 15 per cento) ha anche introdotto, al comma 2, una complessa procedura ai fini dell'individuazione del personale ex provinciale da destinare alle procedure di mobilità.

Al fine di non creare interferenza con il predetto processo, con l'art. 3, comma 22, della citata L.R. si è posticipato l'avvio dei percorsi di stabilizzazione del personale precario alla conclusione delle procedure previste dal richiamato art.2 e, comunque, previa verifica della sussistenza dei presupposti.

Tale blocco delle assunzioni, come recentemente osservato da questa Sezione (cfr. deliberazione n. 219/2017/PAR), è da intendersi, allo stato, tuttora perdurante, fino alla conclusione delle procedure di ricollocazione del personale in esubero dei liberi Consorzi e delle Città metropolitane, onde evitare che, nelle more della definizione del processo di riordino, suscettibile di modificare le attribuzioni e le funzioni degli Enti interessati, possano essere avviate procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato all'interno degli enti territoriali, senza definire compiutamente le competenze da assegnare.

Diversamente, si correrebbe il rischio di reclutare personale non corrispondente alle effettive esigenze istituzionali, con conseguente necessità di ulteriore ricollocaimento, ove quest'ultimo risultasse soprannumerario per le mutate competenze assegnate.

- 3. con riferimento ai flussi e ai risultati di cassa sono emerse, le seguenti criticità:

- un disavanzo di parte corrente dei flussi di cassa di oltre 1,9 milioni di euro (punto 1.1.1 questionario rendiconto 2016); analoga criticità si è registrata per l'esercizio 2015, che presenta un saldo negativo di poco inferiore;

- un fondo cassa complessivo al 31.12.2016 pari a 1,5 milioni, costituito da somme vincolate per 1,3 milioni di euro (1.6 questionario rendiconto 2016).

L'Amministrazione espone che il disavanzo di cassa di parte corrente per il 2016 ammonta, in realtà, ad euro -771.366,27, in larga parte causato dal meccanismo del contributo di cui all'art. 30, comma 7, della L.R. 5/2014, che determina significativi ritardi nell'erogazione dei trasferimenti regionali nell'anno di riferimento, tanto che nel 2016 l'intera assegnazione annua di € 668.420,20 è stata erogata in conto residui nell'esercizio finanziario 2017.

Rappresenta, altresì, che non si è fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria, né di liquidità, e che l'indice di tempestività dei pagamenti è rispettoso del termine di cui all'art. 4 del d.l. 66/2014 e s.m.i..

La Sezione ritiene di condividere solo parzialmente le deduzioni rese dall'Ente, che ha dato evidenza di un minor disavanzo di cassa rispetto a quello indicato in deferimento, ma che tuttavia presenta uno significativo squilibrio negativo di parte corrente, che registra un incremento nel 2016 rispetto all'esercizio finanziario precedente, come documentato in memoria.

4. con riferimento alla verifica degli equilibri e alla gestione di competenza:

- relativamente alla gestione di parte corrente, si evidenzia per l'esercizio 2016 il mancato rispetto dell'equilibrio con un disavanzo pari a euro 32.393,74 in considerazione, peraltro, dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente per euro 280.320,30 per spese aventi carattere ripetitivo; analoga criticità si rileva l'esercizio 2015 con un saldo positivo di euro 225.423,80, ottenuto attraverso l'applicazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente per euro 441.045,10 per spese aventi carattere ripetitivo a fronte di un avanzo disponibile al 31/12/2014 di euro 251.099,95 (vedi punto 4 sezione "appendice" del questionario 2015 e prospetto a pag. 13 del parere sul rendiconto 2015);
- un saldo negativo di gestione al 31/12/2015 pari ad euro 817.008,75, che ha determinato, tra l'altro, lo sfioramento del parametro n. 1 del D.M. del 18/2/2013, come sopra evidenziato.

L'Amministrazione ritiene di aver rispettato per l'anno 2016 l'equilibrio di parte corrente; in quanto occorre inserire nel computo, tra le entrate di parte corrente, quelle di cui al titolo IV, cat. 02.06 per



un importo di euro 156.079,56, in forza del disposto dell'art.6, comma 6, della L.R. 5/2014, conseguendo così un equilibrio positivo per euro 122.516,26.

Per quanto concerne l'utilizzo dell'avanzo per euro 280.320,30, nell'elencare le spese alla cui copertura lo stesso è stato destinato, reputa trattarsi non di spese a carattere ripetitivo, ad eccezione delle rette di ricovero di minori ed anziani, ritenendolo coerente quindi con i principi contabili vigenti.

Relativamente all'esercizio 2015, evidenzia che rispetto all'importo dell'avanzo di euro 441.045,10 stanziato in bilancio, l'effettiva somma utilizzata a copertura della spesa corrente ammonta solo ad euro 123.547,69.

Rappresenta infine che il saldo negativo di gestione pari ad euro 817.008,75 è la conseguenza dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione a spese di investimento per complessivi euro 948.219,65, con destinazione a manutenzione straordinaria di strade, scuole, impianti di illuminazione pubblica, etc, in coerenza con quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 247/2017, sulla assimilazione alle entrate disponibili dell'avanzo di amministrazione, determinato con le regole del sistema contabile armonizzato, ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica.

Anche relativamente a tale profilo il Collegio, esaminate le deduzioni fornite, valuta di poter accoglierle in parte, rilevando che tra le spese a carattere ripetitivo, finanziate con l'avanzo di amministrazione, vanno incluse quelle relative ai conguagli di consumi di energia elettrica, tanto che analoga voce di spesa si registra anche nell'anno precedente, oltre quelle per il pagamento delle rette di ricovero, che lo stesso Ente ammette non essere spese di natura eccezionale.

5. con riferimento ai residui attivi si rilevano inefficienze nella riscossione dei crediti sia nel 2015 che nel 2016, in particolare si segnala (dati estrapolati dal sistema informativo *Bdap*):

- la presenza di elevati residui derivanti da esercizi precedenti il 2016 (gestione in conto residui) pari ad euro 3.742.556,42 (al 31/12/2015 i corrispondenti residui erano pari ad euro 2.209.977,71), di cui euro 1.502.484,17 sono relativi al titolo I°;
- con riferimento alla parte corrente si evidenzia una scarsa movimentazione dei residui iniziali:
 - TARSU (sono stati riscossi solo euro 189.068,28 su residui iniziali pari a euro 1.139.817,45);

- IMU (sono stati riscossi euro 184.103,20 su residui iniziali pari a euro 658.047,42)
- con riferimento ai residui di nuova formazione, si evidenzia per il 2016 la modesta capacità di riscossione delle entrate accertate in conto competenza, con riferimento a ICI (8,2% con entrate riscosse per euro 30.053,95 su entrate accertate di euro 365.969,37), TARSU (36% con entrate riscosse pari ad euro 257.773,09 su entrate accertate pari a euro 717.244,00) e TASI (23%, con entrate riscosse pari ad euro 16.347,65 su entrate accertate pari a euro 69.908,03);
- in merito alle entrate derivanti da recupero evasione tributaria si evidenzia l'assenza di proventi derivanti da recupero evasione tributaria per TARSU, COSAP e altri tributi e la modesta attività di riscossione per quanto riguarda l'IMU (analoga criticità si rileva per il 2015).


Il Comune, nel premettere che l'ammontare dei residui attivi derivanti da esercizi precedenti risulti pari ad euro 2.191.990,80 e che la percentuale di riscossione della TASI risulta essere del 47,80%, illustra in memoria le misure adottate per implementare la riscossione.

In particolare, fa riferimento all'adozione del regolamento sulla TARI, che prevede la riscossione della tassa rifiuti entro l'anno di competenza, del regolamento per la rateizzazione spontanea delle entrate comunali, evidenziando che l'ufficio tributi ha emesso numerosi avvisi di accertamento relativi a ICI 2010 e 2011, e a TIA 2011.

In ordine all'assenza di entrate da recupero evasione tributaria, sottolinea l'assenza di fenomeni di occupazione abusiva di suolo pubblico e che la COSAP viene riscossa direttamente al momento del rilascio dell'autorizzazione.

In merito alla TARSU, asserisce che l'ufficio ha avviato l'attività di controllo delle dichiarazioni e sta incrociando i dati con l'anagrafe dell'Agenzie delle Entrate e del catasto elettrico, avendo provveduto a notificare nel corso dell'anno 2017 n. 356 ingiunzioni fiscali relativamente alla tassa evasa.

La Sezione prende atto delle iniziative assunte dall'Ente, che tuttavia non reputa, per gli esercizi finanziari in esame, abbiano conseguito risultati apprezzabili, come testimoniato dalle modeste percentuali di riscossione di TARSU ed IMU. Ritiene, pertanto, indispensabile una diuturna azione di incremento della riscossione coattiva e condivide l'iniziativa di operare controlli incrociati per far emergere sacche di evasione, anche nell'ottica di far trasparire un cambio di passo che induca i cittadini a pagare spontaneamente quanto dovuto per evitare interessi e sanzioni, in modo da poterne monitorare gli effetti nei successivi cicli di controllo.



6. in merito agli organismi partecipati si rileva:

- l'incapacità del sistema informativo di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali con le società partecipate e la mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati;
- per l'esercizio 2016 la mancata predisposizione da parte delle società controllate della relazione sul governo societario di cui all'art.6, co.4, del d.lgs n. 175/2016.

L'Amministrazione premette di detenere partecipazioni nella SSR Trapani Provincia Sud per una quota del 3,53% e in Belice Ambiente spa, società dichiarata fallita in data 18 dicembre 2016.

Il disallineamento contabile concerne esclusivamente i rapporti con quest'ultima società, nei confronti della quale, durante il rapporto di servizio, sono sorte continue contestazioni sulle prestazioni effettuate e sui rapporti dare ed avere, che neppure i commissari ad acta nominati dalla Regione sono riusciti a dirimere. A ciò si aggiunga che il Comune risulta creditore nei confronti della società fallita per canoni di locazione di immobili comunali, per rimborso di oneri per consumo di energia elettrica e spese anticipate per forniture di carburanti, tanto che si è provveduto ad inserirsi in via chirografaria al passivo fallimentare per l'importo di euro 811.565,27.

In ogni caso, l'Ente evidenzia di aver accantonato sul risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 la somma di euro 400.000,00 per perdite societarie.

Ritiene, infine, di non essere tenuta a predisporre la relazione di cui all'art. 6, comma 4, del d.lgs. n.175/2016, in quanto nessuna delle partecipazioni comunali rientra nella fattispecie di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ., cui fa riferimento l'art. 2 del citato d. lgs., evidenziando che comunque la predisposizione della relazione costituisce un adempimento esigibile a partire dall'esercizio finanziario 2017.

Le motivazioni addotte e i chiarimenti forniti si reputano sufficienti a superare il profilo di criticità in esame.

Alla luce della disamina sin qui operata, il Collegio ritiene di dover formulare le seguenti considerazioni.

L'art.148 bis del TUEL prevede che, in caso di accertamento, da parte della competente Sezione regionale di controllo, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato

rispetto degli obiettivi posti col patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli Enti di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità, a superare i rilievi mossi e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza.

Nei casi più gravi, la reiterata violazione delle disposizioni contabili, la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o la loro mancata attuazione, determina l'effetto di precludere all'Ente inadempiente la realizzazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insostenibilità finanziaria

L'adozione da parte della Corte di specifiche pronunce ha lo scopo di dare impulso all'attuazione di idonee misure correttive da parte dell'Ente, che devono coinvolgere l'ampia platea dei soggetti destinatari mediante atti vincolanti da adottarsi secondo le rispettive competenze.

La natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, impone che i contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte vengano comunicati ordinariamente anche al Consiglio Comunale, cui è demandata, nella qualità di organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, la competenza a deliberare le citate misure correttive, previa proposta della Giunta comunale, e a verificarne nel tempo la reale attuazione.


Ciò premesso, nella fattispecie in esame questa Sezione ha constatato la presenza di una serie di criticità, quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi alla mole dei residui attivi, al permanere di una modesta capacità di riscossione, alla necessità di incrementare la lotta all'evasione tributaria, che sembra muovere i primi passi.

In conclusione, la Sezione accerta la sussistenza di significative irregolarità contabili e criticità di bilancio che, ove non vengano corrette, possono generare risultati di amministrazione non veritieri e non rispondenti alle disposizioni contabili vigenti.

L'Ente deve pertanto provvedere a rimuovere le irregolarità accertate, adeguando i programmi di spesa alla reale capacità di riscossione delle entrate anche mediante strumenti coattivi, assicurando così il tempestivo pagamento delle obbligazioni, nelle more che, come sostiene il Comune stesso a fine memoria, il percorso intrapreso e le misure organizzative adottate, possano consentire il superamento delle criticità in essere, rispetto alle quali verrà operato il monitoraggio nei successivi cicli di controllo.

P. Q. M.

1. La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, accerta, relativamente ai rendiconti 2015 e 2016 del Comune di Santa Ninfa, la sussistenza delle irregolarità contabili e dei profili di criticità esaminati nella parte motivata per i punti 2, e 5, e, parzialmente, per i punti 3 e 4.



DISPONE

che l'Ente trasmetta a questa Sezione di Controllo le misure correttive da adottare entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3, del TUEL ai fini della relativa verifica.

ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Consiglio comunale – per il tramite del suo Presidente – ai fini dell'adozione delle misure correttive, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Santa Ninfa.

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del 3 maggio 2018.

L'ESTENSORE
(Ignazio Tazzo)

Depositata in segreteria il

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Boris RASURA



IL PRESIDENTE
(Maufizio Graffeo)

